

# REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE NUOVE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Decreti Legislativi del 18/12/97 n. 471 e n. 472

*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 dell'8 giugno 1998 divenuta  
esecutiva il 12 luglio 1998*

*Modifiche ed integrazioni approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del  
28/6/99 divenuta esecutiva il 31/7/99*

## **ART. 1**

### ***Incompletezza dei documenti di versamento***

Nel caso in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengano gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata si applica la **sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.000.000** (art. 15 del D. L.vo 471/97).

## **ART. 2**

### ***Ritardato od omesso versamento diretto***

Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, in caso di ritardato od omesso versamento di quanto dovuto per un tributo o per una sua frazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo dovuto e non versato (art. 13 comma 2 del D.L.vo 471/97).

## **ART. 3**

### ***Criteri di determinazione della sanzione***

**La sanzione amministrativa può essere aumentata fino alla metà** nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in un'altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli art. 13 e 16 o in dipendenza di accertamento con adesione. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che presentano profili di sostanziale identità, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione (art. 7 p. 3 del D. L.vo 472/97).

## **ART. 4**

### ***Circostanze eccezionali***

Quando circostanze eccezionali rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo, cui la violazione si riferisce, e la sanzione, questa è ridotta alla metà del minimo (art. 7 p.4 del D. L.vo 472/97 ).

## **ART. 5**

### ***Concorso di violazioni e violazioni continuate***

Nel caso in cui con una sola azione od omissione si violino diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero si commettano, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni della medesima disposizione, si applica la sola sanzione amministrativa che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave **aumentata da un quarto al doppio** (art. 12 del D. L.vo 472/93). Alla stessa sanzione soggiace **chi**, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo. Se le violazioni riguardano periodi di imposta diversi, la sanzione base è aumentata **dalla metà al triplo**.

#### **ART. 6** ***Irrogazione immediata***

Le sanzioni amministrative collegate al singolo tributo sono irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità. E' ammessa la definizione agevolata con il pagamento del quarto della sanzione irrogata, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, tranne che per la sanzione per omesso o ritardato pagamento diretto.

#### **ART. 7** ***Rateizzazione della sanzione***

Su richiesta dell'interessato e in presenza di condizioni economiche disagiate, il pagamento della sanzione è suddiviso in 20 rate mensili. In ogni momento il debito può essere estinto in un'unica soluzione. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta (art. 24 del D. L.vo 472/97).

Il Dirigente Responsabile del Settore Tributi è autorizzato a determinare eventuali rateizzazioni superiori a 20 rate fino a un massimo di 30.

#### **ART. 8** ***Regime transitorio: sanzione più favorevole***

Le nuove sanzioni si applicano agli errori ed omissioni commessi dopo il 1° aprile 1998, data di entrata in vigore dei predetti Decreti e alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data suindicata.

Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi successive o il presente Regolamento stabiliscono sanzioni di diversa entità, si applica la norma più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo (art. 3 comma 3 e art. 25 comma 1 del D. L.vo 472/97).

#### **ART. 9** ***Vigenza***

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività, ai sensi dell'art. 17, comma 33 della Legge 15/5/97 n. 127.